

## IPOTESI DI ACCORDO SULLA FLESSIBILITA'

Oggi, 16 gennaio 2017, in Copparo (Ferrara), presso la sede di Berco S.p.A.

tra

**Berco S.p.A.**, con sede legale in Via 1° maggio, 237, Copparo (FE), P. IVA, 01079120380, in persona del Rag. Daniele Mingozzi, nella sua qualità di Direttore del Personale, e di Sven Arend, nella sua qualità di Amministratore Delegato, con l'assistenza di Daniele Ponselé di Unindustria Ferrara e di Andrea Zappia di Unindustria Treviso

("Berco" o la "Società")

e

RSU di Copparo  
RSU di Castelfranco Veneto  
FIM Cisl (Ferrara)  
FIM Cisl (Treviso)  
FIOM Cgil (Ferrara)  
FIOM Cgil (Treviso)  
UILM Uil (Ferrara)  
UGL (Ferrara)  
FISMIC (Ferrara)


(tutte complessivamente considerate, le "OOSS" e, congiuntamente alla Società, le "Parti")

### Flessibilità

1.1. Come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti (il "CCNL"), l'orario plurisettimanale potrà essere utilizzato in tutti i reparti di entrambi gli Stabilimenti, a partire dal 1° febbraio 2017 e sulla base delle esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società:

- a. l'orario plurisettimanale potrà essere attivato a discrezione della Società. Le modalità del recupero per realizzare la media delle 40 ore settimanali al termine dei 12 mesi saranno concordate con le RSU;
- b. lo schema *standard* prevedrà il seguente orario (con una media settimanale di 40 ore) su base mensile:
  - 1° settimana: 32 ore;
  - 2° settimana: 40 ore;
  - 3° settimana: 40 ore;
  - 4° settimana: 48 ore;
- c. la distribuzione oraria di cui al punto b. che precede potrà essere modificata unilateralmente da Berco, previa consultazione con le RSU, con preavviso di almeno 5 giorni rispetto all'attivazione dell'orario plurisettimanale. Nei casi di necessità, potranno essere concordati preavvisi minori;
- d. per le ore prestate oltre l'orario contrattuale settimanale normale (40 ore) sarà considerata, in favore dei lavoratori interessati, la maggiorazione della retribuzione prevista dal CCNL. Resta altresì inteso che, previo confronto con le OOSS, si deciderà se corrispondere tale maggiorazione, o se, al contrario, convertirla in Banca Ore, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive;
- e. le parti si incontreranno con cadenza trimestrale per valutare l'andamento dello strumento ed eventualmente trovare soluzioni specifiche più efficienti per garantire la necessaria flessibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.





## IPOTESI DI ACCORDO

Oggi, 16 gennaio 2017, in Copparo (Ferrara), presso la sede di Berco S.p.A.

tra

**Berco S.p.A.**, con sede legale in Via 1° maggio, 237, Copparo (FE), P. IVA, 01079120380, in persona del Rag. Daniele Mingozzi, nella sua qualità di Direttore del Personale, e di Sven Arend, nella sua qualità di Amministratore Delegato, con l'assistenza di Daniele Ponselé della Unindustria di Ferrara e di Andrea Zappia della Unindustria di Treviso

("Berco" o la "Società")

e

RSU di Copparo  
RSU di Castelfranco Veneto  
FIM Cisl (Ferrara)  
FIM Cisl (Treviso)  
FIOM Cgil (Ferrara)  
FIOM Cgil (Treviso)  
UILM Uil (Ferrara)  
UGL (Ferrara)  
FISMIC (Ferrara)

(tutte complessivamente considerate, le "OOSS" e, congiuntamente alla Società, le "Parti")

Premesso che:

- A. con lettera datata 6 ottobre 2017 (il cui contenuto deve intendersi integralmente e ad ogni effetto richiamato e ritrascritto) indirizzata a tutti i destinatari di legge (la "Lettera"), Berco ha comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91, l'intenzione di avviare una procedura di licenziamento collettivo (la "Procedura") per complessivi 365 dipendenti, in forza presso lo stabilimento di Copparo (FE) e di Castelfranco Veneto (TV) (gli "Stabilimenti");
- B. in pari data, con separata lettera (il cui contenuto deve intendersi integralmente e ad ogni effetto richiamato e ritrascritto), Berco ha altresì receduto da tutta la contrattazione collettiva aziendale in essere a tale data;
- C. le OOSS hanno fermamente contestato entrambe le iniziative aziendali di cui alle lettere A e B che precedono;
- D. dopo un primo incontro tenutosi il 18 ottobre 2016 presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, il 20 ottobre 2016, presso la sede della Società, quest'ultima ha concesso, al fine di favorire un dialogo costruttivo nell'ambito della Procedura, una sospensione della decorrenza dei termini della c.d. "fase sindacale" della Procedura (il "Periodo di Sospensione");
- E. durante il Periodo di Sospensione, si sono tenuti numerosi incontri (l'ultimo, in data 13 gennaio 2017), nell'ambito dei quali sono state ampiamente e lungamente esaminate e discusse le ragioni ed il contenuto della Lettera e le implicazioni della Procedura;
- F. all'incontro odierno, 16 gennaio 2017, dopo ampia discussione, le Parti sono addivenute alla decisione di sottoscrivere il presente accordo (l'"Accordo") che prevede, tra l'altro e in particolare, una gestione incentivata degli esuberi, nonché il ricorso, ricorrendone i requisiti di legge, ad un periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ("CIGS");
- G. a seguito degli approfondimenti realizzati nel corso di tutti gli incontri che si sono tenuti, nonché di alcune cessazioni di rapporti di lavoro intervenute dopo l'avvio della Procedura, è stato possibile individuare le condizioni per ridefinire il numero degli esuberi, oggi quantificato in n. 198 unità (ripartiti in 173 unità presso lo Stabilimento di Copparo e 25 unità presso quello di Castelfranco Veneto).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

### 1. Premesse e allegati

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo.



## 2. CIGS

- 2.1. La Società, con la sottoscrizione del presente Accordo e dopo ampia discussione con le OOSS - al fine di attenuare le conseguenze, sul piano sociale, della implementazione di quanto indicato nella Lettera, e nei limiti in cui ciò possa considerarsi compatibile con le stesse ragioni che hanno indotto Berco a dare avvio alla Procedura - si impegna a presentare richiesta di CIGS per riorganizzazione (ovvero per quella diversa causale che, ricorrendone i presupposti, dovesse essere ritenuta legalmente percorribile e compatibile con la situazione aziendale e con gli obiettivi di risanamento e riorganizzazione indicati nella Lettera), con un programma che prevede, negli Stabilimenti, sospensioni per un massimo di 700 dipendenti (di cui, indicativamente, 600 presso lo stabilimento di Copparo e 100 presso lo stabilimento di Castelfranco), a decorrere, compatibilmente con le procedure di legge, dal 1° marzo 2017 e fino al 28 febbraio 2018 (la "**Data Finale**"). Durante il periodo di intervento della CIGS, una quota indicativa di 500.000 euro verrà destinata, dalla Società, a progetti formativi.
- 2.2. In conformità all'art. 24, comma 4, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, le Parti dichiarano espressamente fin da ora che non è percorribile la causale del contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del medesimo decreto legislativo.
- 2.3. Resta inoltre inteso tra le Parti - a fronte di attenta e condivisa valutazione della situazione aziendale e degli obiettivi di risanamento e riorganizzazione indicati nella Lettera - che i lavoratori da collocare in CIGS verranno individuati dalla Società sulla base di esigenze tecniche, organizzative e produttive, tenuto conto delle ragioni degli esuberanti indicati nella Lettera, e anche tenuto conto delle diverse peculiarità degli Stabilimenti. Anche il criterio della rotazione quanto meno di una settimana al mese - escluso, invece, per coloro che presenteranno le Dichiarazioni (come di seguito definite) - verrà adottato dalla Società sulla base di esigenze tecniche, organizzative e produttive, tenuto conto delle ragioni degli esuberanti indicati nella Lettera, e anche tenuto conto delle diverse peculiarità degli Stabilimenti.
- 2.4. Le Parti si adopereranno al fine di chiedere ed ottenere, nel più breve tempo possibile, il trattamento di CIGS da parte degli organi competenti - impegnandosi ad esplicitare in un accordo da sottoscrivere nelle apposite procedure di legge - restando inteso che, nelle more, tale trattamento verrà anticipato dalla Società. L'intesa di cui al presente punto 2.4. dovrà intendersi esaustiva di tutti i contenuti definiti dall'art. 24 co. 3 D.Lgs. 148/2015 ai fini dell'"esame congiunto".

## 3. Licenziamento

- 3.1. Le Parti concordano - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 223/91 - che verranno licenziati, nell'ambito della Procedura, 198 lavoratori individuati su base volontaria, ovvero quei lavoratori in forza presso gli Stabilimenti che, rientrando nei profili dichiarati in esubero nella Lettera, formulassero, entro i termini previsti nel protocollo aggiuntivo allegato al presente accordo (il "**Protocollo Aggiuntivo**"), espressa ed irrevocabile dichiarazione per iscritto - con raccomandata a mani all'attenzione del Direttore del Personale Daniele Mingozzi - di non opposizione alla collocazione in CIGS a zero ore senza rotazione, e di non opposizione al licenziamento (la "**Dichiarazione**"). La Società si riserva la facoltà di accettare o meno le Dichiarazioni ricevute sulla base delle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, tenuto conto dei profili dichiarati in esubero nella Lettera, e anche tenuto conto delle diverse peculiarità degli Stabilimenti, e ciò a prescindere dall'ordine cronologico con cui riceverà le Dichiarazioni (la data di ricezione delle Dichiarazioni vale unicamente ai fini della determinazione del *quantum* dell'incentivo all'esodo, come precisato nel Protocollo Aggiuntivo). La Società si riserva altresì la facoltà di accettare o meno, sempre sulla base delle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, eventuali Dichiarazioni provenienti da profili non indicati in esubero nella Lettera. Le Dichiarazioni andranno comunque accettate, o rifiutate, dalla Società entro i termini previsti dal Protocollo Aggiuntivo.
- 3.2. Unicamente i lavoratori individuati ai sensi del punto 3.1 che precede, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c. e 411 c.p.c., potranno beneficiare degli incentivi all'esodo indicati nel Protocollo Aggiuntivo, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, salvo l'indennità sostitutiva del preavviso che decorrerà in costanza di CIGS. Tali incentivi non saranno soggetti a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e saranno







assoggettati a Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), determinata con i criteri di cui agli articoli 17 e 19 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

- 3.3. La comunicazione del recesso da parte della Società dei lavoratori individuati ai sensi del punto 3.1 che precede, avverrà in ogni caso, fermo quanto previsto nel Protocollo Aggiuntivo, non prima del 30 novembre 2017 (salvo diversa volontà del lavoratore espressa nella Dichiarazione e accettata dalla Società) e non oltre la Data Finale, da intendersi quest'ultimo come termine ultimo per il recesso, in applicazione della facoltà di differimento dei termini ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 1, Legge 223/91 e all'art 8, comma 4, Legge 236/93. L'efficacia dei licenziamenti decorrerà in ogni caso (salvo diversa volontà del lavoratore espressa nella Dichiarazione ed accettata dalla Società) dal giorno successivo alla Data Finale, con conseguente eventuale decorso del preavviso anche in corso di CIGS.
- 3.4. Almeno 90 giorni prima della Data Finale (entro e non oltre, quindi, il 30 novembre 2017), le Parti concordano di effettuare una verifica in ordine all'eventuale situazione di eccedenza di personale che dovesse residuare, a tale data, rispetto al numero, sopra indicato, di 198 esuberi. Qualora, in esito alla suddetta verifica, dovesse risultare la permanenza di residue necessità di gestione degli esuberi, esperite tutte le forme di incentivazione all'esodo di cui al Protocollo Aggiuntivo, le Parti faranno ricorso alle procedure e agli strumenti consentiti dalla legge.

#### 4. Contrattazione aziendale

- 4.1. La Società - fermo e ribadito ad ogni effetto il contenuto della lettera datata 6 ottobre 2016 e relativa al recesso dal contratto collettivo aziendale del 4 maggio 2006 ("CCA Copparo") e dal contratto collettivo aziendale del 28 novembre 2008 ("CCA Castelfranco Veneto"), così come modificati dall'accordo firmato avanti il Ministero del Lavoro in data 8 agosto 2013, nonché dal successivo "Accordo Sindacale datato 26 gennaio 2016" (l'"Accordo Ponte") - si dichiara disponibile, a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017, a continuare ad applicare i seguenti istituti: (i) *Premio competitività aziendale* (Parte II dell'Accordo Ponte); (ii) *Relazioni sindacali* (art. 2 CCA Copparo e CCA Castelfranco Veneto); (iii) *Orario* (art. 4 CCA Copparo e CCA Castelfranco Veneto, fermo quanto verrà concordato con le OOSS in tema di orario plurisettimanale); (iv) *Anticipazione del TFR* (art. 7 CCA Copparo e CCA Castelfranco Veneto).
- 4.2. Qualora non sia stato nel frattempo sottoscritto un nuovo contratto collettivo aziendale sostenibile in ragione dei risultati e compatibile con la situazione aziendale e con la strategia del gruppo cui Berco appartiene, dopo il 30 giugno 2017 nessun istituto di nessun contratto collettivo aziendale o accordo sindacale sarà più applicato o potrà considerarsi ancora efficace o in vigore presso Berco.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti (i) si danno atto dell'avvenuto esperimento, nel pieno rispetto di tutte le relative norme di legge, della Procedura (che deve pertanto considerarsi conclusa con esito positivo nella cd. "fase sindacale" della Procedura stessa) e (ii) per quanto occorrerà possa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 12, Legge 223/91, così come integrato dall'art. 1, comma 45, della Legge 92/12, dichiarano di ritenere, integralmente e ad ogni effetto, sanati eventuali vizi della Lettera e, pertanto, della Procedura stessa.

Le Parti daranno luogo ad incontri periodici, di norma con cadenza mensile, finalizzati a monitorare l'implementazione del presente Accordo.

Le OOSS si impegnano espressamente a mantenere l'assoluta riservatezza, ai sensi delle vigenti norme civili e penali, su tutte le informazioni ricevute durante la Procedura, il Periodo di Sospensione e durante tutte le fasi di negoziazione del presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto in Copparo, il 16 gennaio 2017

The bottom section of the document contains numerous handwritten signatures in black ink. The signatures are arranged in several rows, representing the various parties involved in the agreement. Some signatures are more legible than others, but they all appear to be formal declarations of consent. There are also some initials and marks scattered around the signatures.



**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**  
all'Accordo Sindacale del 16 gennaio 2017  
sottoscritto presso la sede di Berco S.p.A.

In favore dei lavoratori non "pensionabili" (ovvero non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nemmeno alla data del 28 febbraio 2020) che, per mezzo della Dichiarazione (come definita nell'Accordo), non si opporranno alla collocazione in CIGS a zero ore senza rotazione, né al licenziamento ai sensi dell'Accordo, la Società corrisponderà - previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c. e 411 c.p.c. - un incentivo all'esodo, da pagarsi unitamente al TFR, calcolato come segue:

- i. ove la Dichiarazione pervenga alla Società entro e non oltre il 31 maggio 2017: Euro 65.000 lordi;
- ii. ove la Dichiarazione pervenga alla Società dal 1° giugno 2017 al 31 luglio 2017: Euro 30.000 lordi;
- iii. ove la Dichiarazione pervenga alla Società dal 1° agosto 2017 al 31 ottobre 2017: Euro 12.000 lordi.

Si ribadisce che la Società, con riferimento unicamente ai non "pensionabili", si riserva la facoltà di accettare o meno le Dichiarazioni ricevute sulla base delle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, tenuto conto degli esuberi indicati nella Lettera, e anche tenuto conto delle diverse peculiarità degli Stabilimenti, e ciò a prescindere dall'ordine cronologico con cui riceverà le Dichiarazioni (la data di ricezione delle Dichiarazioni vale unicamente ai fini della determinazione dell'incentivo all'esodo, come sopra precisato).

Le Dichiarazioni da parte di non "pensionabili" andranno comunque accettate o rifiutate dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla loro ricezione, fino al raggiungimento di un limite massimo di 150 Dichiarazioni accettate.

Eventuali ulteriori Dichiarazioni (dalla n. 151 alla n. 198) da parte di non "pensionabili" verranno accettate, o meno, dalla Società, entro il 30 novembre 2017, tenuto conto del numero di Dichiarazioni ricevute dai "pensionabili" nei termini sotto indicati.

\* \* \*

In favore dei lavoratori "pensionabili" (ovvero che matureranno i requisiti - di cui dovranno dare evidenza documentale - per accedere al trattamento pensionistico, di vecchiaia od anticipato, entro il 28 febbraio 2020) che, per mezzo della Dichiarazione (come definita nell'Accordo) che dovrà essere ricevuta dalla Società entro e non oltre il 31 ottobre 2017, non si opporranno alla collocazione in CIGS a zero ore senza rotazione, né al licenziamento, la Società corrisponderà - previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c. e 411 c.p.c. - un incentivo all'esodo, da pagarsi unitamente al TFR, pari a Euro 65.000 lordi.

**Letto, confermato e sottoscritto**

In Copparo, il 16 gennaio 2017

*[Handwritten signatures and initials of the representatives of the workers and the company, including names like Saverio, and various initials and marks.]*

## DICHIARAZIONE IRREVOCABILE

*Luogo, Data*

Raccomandata a mani

Spettabile  
Berco S.p.A.

Alla cortese attenzione del Direttore del Personale, Rag. Daniele Mingozzi

Premesso che:

- A. con lettera datata 6 ottobre 2016 (la "Lettera"), Berco, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per complessivi 365 dipendenti, in forza presso i propri Stabilimenti (la "Procedura");
- B. la Procedura si è conclusa con la sottoscrizione, in data 16 gennaio 2017, di un accordo che ha previsto e regolamentato, tra l'altro, il ricorso ad un periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ("CIGS"), e di un secondo accordo (il "Protocollo Aggiuntivo", qui allegato), sempre sottoscritto in data 16 gennaio 2017, che ha previsto e disciplinato un sistema di incentivazione all'esodo in favore di quei dipendenti che, nei termini previsti dal Protocollo Aggiuntivo, manifestassero espressa ed irrevocabile dichiarazione di non opposizione (i) alla collocazione in CIGS a zero ore senza rotazione e (ii) al licenziamento;

tutto ciò premesso, con la presente

io sottoscritto Signor [...], nato a [...], il [...], C.F. [...], dipendente di Berco S.p.A. (matricola n. [...]), presso lo stabilimento di [...], rientrando nei profili dichiarati in esubero nella Lettera,

### DICHIARO

- i. irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dal Protocollo Aggiuntivo, di non oppormi e di accettare, fin d'ora, la collocazione in CIGS a zero ore, senza rotazione, alla data che verrà indicata dalla Società (successivamente alla accettazione della presente Dichiarazione);
- ii. irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dal Protocollo Aggiuntivo, di non oppormi e di accettare il licenziamento che mi verrà intimato dalla Società, con definitiva cessazione del rapporto di lavoro con effetto (barrare la casella desiderata)
  - dal 1° marzo 2018;
  - dalla data precedente qui indicata [... giorno, ... mese, ... anno];

e ciò a prescindere dal sopravvenire o dal persistere di cause di sospensione del rapporto di lavoro quali, ad esempio, malattia o infortunio;

- iii. irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dal Protocollo Aggiuntivo, di voler sottoscrivere il verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c. e 411 c.p.c., nel testo qui allegato, la cui sottoscrizione è da intendersi quale condizione essenziale per poter beneficiare dell'incentivo all'esodo previsto dal Protocollo Aggiuntivo (pari a [...] euro lordi), che mi verrà corrisposto unitamente al TFR.

Letto, confermato e sottoscritto

*[Area con diverse firme e scritte manoscritte, tra cui "Daniele Mingozzi" e "Berco S.p.A."]*